





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo per gli anziani non autosufficienti.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Programmazione Sociale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO il parere favorevole del Dirigente della P.F. Programmazione Sociale di cui all'articolo 16bis, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato A) contenente i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo per gli anziani non autosufficienti che trovano applicazione a decorrere dalla data di deliberazione del presente atto;
2. Di stabilire che quota pari e non meno del 30% dell'importo complessivamente messo a disposizione degli Ambiti Territoriali Sociali venga utilizzato per gli interventi di mantenimento della misura di *Assegno di cura* o del *Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)*;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Maria Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

*Normativa di riferimento*

- Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- L.r. del 29/07/2008 n. 25, art. 37 "Fondo regionale per la non autosufficienza";
- L.r. del 27/11/2012 n. 37, art. 18 "Modifiche della l.r. 25/2008 e finanziamento del Fondo regionale per la non autosufficienza";
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2014;
- Accordo Conferenza Unificata del 5 agosto 2014, ai sensi dell'art. 3, c. 2 del Decreto Interministeriale 7 maggio 2014 di riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze, annualità 2014, per la definizione di disabilità gravissima e il connesso utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze;
- DGR n. 1734 del 27/12/2013 "Programma Operativo Annuale POA anno 2014";
- DGR n. 1052 del 22/09/2014 "Art. 29 comma 1 della l.r. 31/2001 – Art. 25 comma 1 e 2 l.r. 50/2013 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2014 di entrate derivanti da assegnazione di fondi da parte dello Stato e da Enti e soggetti terzi vincolati a scopi specifici e delle relative spese – Euro 3.617.060,36";
- DGR n. 520 del 28/04/2014 "Recepimento dell'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata del 19 aprile 2012 ai sensi dell'art. 8, c. 6, della l. 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'utilizzo di risorse da destinarsi al finanziamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia";
- DGR n. 1274 del 17/11/2014 "Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: Approvazione del Programma attuativo di allocazione delle risorse per aree di intervento del Fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2014 (D.M. del 7 maggio 2014 e Accordo Conferenza Unificata del 5 Agosto 2014)";
- L.r. n. 32 del 01/12/2014 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia";
- DGR n. 1446 del 22/12/2014 "Approvazione del Programma attuativo di allocazione delle risorse per aree di intervento del Fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2014 (D.M. del 7 Maggio 2014 e Accordo Conferenza Unificata del 5 Agosto 2014)";
- DGR n. 1394 del 22/12/2014 "Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo per gli anziani non autosufficienti";
- DGR n. 222 del 20/03/2015 "Art. 42 c. 11 art. 51 c. 4 e 10 D. Lgs 118/2011 art. 29 c. 3 lettera f) della L.r. 31/2001 art. 28 della L.r. 37/2014 – Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2015 di economie accertate, di recuperi e di rimborsi relative a stanziamenti aventi specifica destinazione – € 36.903.579,35".

*Motivazione*

Ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 32 del 01/12/2014 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia" è istituito il *Fondo per gli anziani non autosufficienti* costituito dal Fondo nazionale di



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

settore di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), da stanziamenti statali non vincolati, da risorse regionali e da risorse di altri soggetti pubblici e privati; tale fondo è destinato al finanziamento delle prestazioni e dei servizi sociali forniti dai soggetti pubblici e privati autorizzati, e in particolare all'attivazione e al rafforzamento di servizi socio-assistenziali volti prevalentemente a favorire, anche attraverso servizi di sollievo alla famiglia, l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente. La Regione adotta, con il presente atto e nell'ambito della cornice nazionale e regionale di riferimento finalizzata al potenziamento del sistema delle cure domiciliari, un programma di intervento contenente misure per il concorso alle spese sostenute dalle famiglie per la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente e ad interventi di potenziamento del sistema delle cure domiciliari e dei Punti Unici di Accesso (PUA).

Gli interventi di cui al presente atto riguardano:

1. Prosecuzione e stabilizzazione della misura *Assegno di cura* rivolta ad anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti che usufruiscono di funzioni assistenziali da parte di familiari, anche non conviventi, o da parte di assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro. Si specifica che - ai sensi di quanto riportato nel "Patto per l'assistenza" di cui al punto 3.a.4 dell'Allegato A) - gli assistenti familiari dei soggetti beneficiari dell'assegno di cura sono tenuti all'iscrizione all'*Elenco regionale degli Assistenti familiari* (DGR n. 118 del 02/02/2009) gestito c/o i CIOF - Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio. Eventuali altri albi o elenchi non hanno alcuna rilevanza: a tal fine si richiama la normativa regionale sull'Accreditamento dei Servizi per il lavoro (LR 2/2005, DGR n. 1583 del 25/11/2013 rettificata con DGR n. 546 del 12/05/2014 e relative procedure operative di cui al DDPF n. 27/SIM del 18/02/2014).  
Per l'erogazione della misura di assegno di cura va utilizzato pari e non meno del 30% dell'importo complessivamente messo a disposizione agli Ambiti Territoriali Sociali;
2. Potenziamento del *Servizio di Assistenza Domiciliare* (SAD) gestito dai Comuni o dagli Ambiti Territoriali Sociali rivolto unicamente ad anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti. Per lo svolgimento di tale servizio va utilizzato pari e non meno del 30% dell'importo complessivo messo a disposizione agli Ambiti Territoriali Sociali.
3. Rafforzamento dei *Punti Unici di Accesso* (PUA) alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari (laddove previsto e nel limite massimo del 15% dell'importo complessivo messo a disposizione degli Ambiti).

Il riparto del Fondo regionale per la non autosufficienza tra gli Ambiti Territoriali Sociali è effettuato, a parziale conferma di quanto già stabilito nelle DGR n. 985/2009 e DGR n. 6/2012, sulla base dei seguenti indici:

- a) numero di persone con 65 e più anni residenti nell'ATS sul totale di persone con 65 anni e più residenti nella regione Marche: attraverso questo indice viene ripartito il 37,50% del finanziamento globale;
- b) numero di persone con 85 e più anni residenti nell'ATS sul totale di persone con 85 anni e più residenti nella regione Marche: attraverso questo indice viene ripartito il 37,50% del finanziamento globale;
- c) indice di vecchiaia dell'ATS, ovvero incidenza percentuale del numero di persone con 65 e più anni, sul totale dei residenti dell'ATS; la percentualizzazione per singolo ATS della sommatoria a livello regionale di questi indici costituisce il criterio di riparto del 6,25% del finanziamento globale;
- d) indice quarta/terza età dell'ATS, ovvero incidenza percentuale del numero di persone con 85 e più anni sul totale delle persone con 65 anni e più residenti nell'ATS; la percentualizzazione per singolo ATS della sommatoria a livello regionale di questi indici costituisce il criterio di riparto del 6,25% del finanziamento globale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

e) kmq complessivi del territorio dell'ATS sul totale dei kmq del territorio regionale; attraverso questo criterio viene ripartito il 12,50% del finanziamento globale.

Con DGR n. 1734 del 27/12/2013 è stato previsto sul POA anno 2014 l'importo di € 6.500.000,00 per gli interventi del Fondo nazionale per le non autosufficienze (FNA), e con successiva DGR n. 1052 del 22/09/2014 è stata disposta l'iscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2015 di entrate derivanti da assegnazione di fondi da parte dello Stato e da Enti e soggetti terzi vincolati a scopi specifici e delle relative spese di cui € 3.258.000,00 quale FNA 2014. L'entrata di € 9.758.000,00 sul capitolo 20109002 del bilancio 2014 è stata registrata con acc.to n. 2681/2014.

Vista la DGR n. 1394 del 22/12/2014 di "Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: 'Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza a favore degli anziani'";

Rilevato che in data 22/01/2015 la competente Commissione consiliare ha espresso parere favorevole n. 261/2015;

Considerato, inoltre, che in data 29/01/2015 il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole n. 6/2015.

Data la DGR n. 222 del 20/03/2015 con la quale sono state reiscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2015 le economie sul capitolo 53001102 per un totale di € 9.758.000,00 (di cui € 5.854.800,00, ovvero il 60%, da destinare agli interventi a favore degli anziani non autosufficienti) e le economie sul capitolo 53007114 per un totale di € 1.168.772,50 (di cui € 506.254,50 da destinare agli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti).

*Esito dell'istruttoria*

Sulla base delle indicazioni riportate nelle motivazioni del presente documento istruttorio, si propone:

1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato A) contenente i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo per gli anziani non autosufficienti che trovano applicazione a decorrere dalla data di deliberazione del presente atto;
2. Di stabilire che quota pari e non meno del 30% dell'importo complessivamente messo a disposizione degli Ambiti Territoriali Sociali venga utilizzato per gli interventi di mantenimento della misura di *Assegno di cura* o del *Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)*;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(*Giovanni Santarelli*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione, con riferimento alla disponibilità totale di € **6.361.054,50** di cui € 5.854.800,00 sul capitolo 53001102 del bilancio 2015 (correlato capitolo di entrata 20109002) ed € 506.254,50 sul capitolo 53007114 (correlato capitolo di entrata 20109017).

IL RESPONSABILE  
(Tommaso Patrizi)

### PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE SOCIALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE  
(Giovanni Santarelli)

### PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE  
(Paolo Annunucci)

La presente deliberazione si compone di n. 14 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Elisa Moroni)

Y

A



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

**FONDO PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI**  
**- Criteri di riparto e modalità di utilizzo -**

**1. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 32 del 01/12/2014 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia" è istituito il *Fondo per gli anziani non autosufficienti*, costituito dal Fondo nazionale di settore di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), da stanziamenti statali non vincolati, da risorse regionali e da risorse di altri soggetti pubblici e privati; tale fondo è destinato al finanziamento delle prestazioni e dei servizi sociali forniti dai soggetti pubblici e privati autorizzati, e in particolare all'attivazione e al rafforzamento di servizi socio-assistenziali atti prevalentemente a favorire, anche attraverso servizi di sollievo alla famiglia, l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente. La Regione adotta, con il presente atto e nell'ambito della cornice nazionale e regionale di riferimento finalizzata al potenziamento del sistema delle cure domiciliari, un programma di intervento contenente misure per il concorso alle spese sostenute dalle famiglie per la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente e ad interventi di potenziamento complessivo del sistema delle cure domiciliari e dei Punti Unici di Accesso.

La gestione degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti avviene nel rispetto delle priorità riportate nel D.M. del 7 maggio 2014 e negli atti di programmazione che riguardano:

- la previsione o il rafforzamento, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, di Punti Unici di Accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) di cui all'art. 2, c. 1, lettera a) del D.M. del 7 maggio 2014, da parte di Aziende Sanitarie e Comuni, così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;
- l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;
- la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia, eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato di cui alla lettera b) e in tal senso monitorati.

La presente delibera prende atto di alcune criticità di cui alla precedente DGR n. 6/2012 emerse in sede di *Tavolo regionale permanente di monitoraggio sulla non autosufficienza* del 21 luglio 2014, a seguito del quale sono stati proposti alcuni aggiornamenti ai criteri di riparto e le modalità di utilizzo dell'allora denominato "Fondo Regionale per la Non Autosufficienza".

**2. FINALITÀ COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI**

Finalità complessiva degli interventi finanziabili con il Fondo per gli anziani non autosufficienti è l'attivazione e il rafforzamento di servizi socio-assistenziali volti prevalentemente a favorire, anche attraverso servizi di sollievo alla famiglia, l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gli interventi di cui al presente atto riguardano:

1. Prosecuzione e stabilizzazione della misura *Assegno di cura* rivolta ad anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti che usufruiscono di funzioni assistenziali da parte di familiari, anche non conviventi, o da parte di assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro. Si specifica che - ai sensi di quanto riportato nel "Patto per l'assistenza" di cui al punto 3.a.4 dell'Allegato A) - gli assistenti familiari dei soggetti beneficiari dell'assegno di cura sono tenuti all'iscrizione all'*Elenco regionale degli Assistenti familiari* (DGR n. 118 del 02/02/2009) gestito c/o i CIOF Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio. Eventuali altri albi o elenchi non hanno alcuna rilevanza: a tal fine si richiama la normativa regionale sull'Accreditamento dei Servizi per il lavoro (LR 2/2005, DGR n. 1583 del 25/11/2013 rettificata con DGR n. 546 del 12/05/2014 e relative procedure operative di cui al DDPF n. 27/SIM del 18/02/2014).  
Per l'attuazione della misura di assegno di cura va utilizzato pari e non meno del 30% dell'importo complessivamente messo a disposizione degli Ambiti Territoriali Sociali;
2. Potenziamento del *Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)* gestito dai Comuni/Ambiti Territoriali Sociali, rivolto unicamente ad anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti. Per lo svolgimento di tale servizio va utilizzato pari e non meno del 30% dell'importo complessivo messo a disposizione degli Ambiti Territoriali Sociali;
3. Rafforzamento dei *Punti Unici di Accesso (PUA)* alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari (laddove previsto e nel limite massimo del 15% dell'importo complessivo messo a disposizione degli Ambiti).

Le tipologie di intervento di seguito illustrate sono costruite all'interno degli obiettivi sopra riportati.

### 3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

#### 3.a **ASSEGNO DI CURA**

L'intervento prevede la prosecuzione della misura di *Assegno di cura* rivolta ad anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti che usufruiscono di funzioni assistenziali da parte dei familiari, anche non conviventi, o da parte di assistente domiciliare in possesso di regolare contratto di lavoro.

##### 3.a.1 *Destinatari*

Sono destinatari dell'*assegno di cura* gli anziani non autosufficienti residenti (e domiciliati) nelle Marche le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro, volti a mantenere la persona anziana non autosufficiente nel proprio contesto di vita e di relazioni nell'ambito di un programma complessivo di assistenza domiciliare (PAI) predisposto dal Servizio Sociale di residenza o domicilio, in accordo con le Unità Valutative Integrate per i casi di particolare complessità. Si specifica che - ai sensi di quanto riportato nel "Patto per l'assistenza" di cui al punto 3.a.4 dell'Allegato A) - gli assistenti familiari dei soggetti beneficiari dell'assegno di cura sono tenuti all'iscrizione all'*Elenco regionale degli Assistenti familiari* (DGR n. 118 del 02/02/2009) gestito c/o i CIOF Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio. Eventuali altri albi o elenchi non hanno alcuna rilevanza: a tal fine si richiama la normativa regionale sull'Accreditamento dei Servizi per il lavoro (LR 2/2005, DGR n. 1583 del 25/11/2013 rettificata con DGR n. 546 del 12/05/2014 e relative procedure operative di cui al DDPF n. 27/SIM del 18/02/2014).





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La persona anziana assistita deve, alla data indicata nel bando emanato dall'Ambito Territoriale Sociale di riferimento:

- aver compiuto 65 anni;
- essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità al 100% (vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità);
- aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell'indennità di accompagnamento (**non** saranno ammesse a contributo le domande che avranno in corso di valutazione il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento); vige, in ogni caso, l'equiparabilità dell'*assegno per l'assistenza personale continuativa* erogato dall'INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell'*indennità di accompagnamento* dell'INPS e alternativo alla stessa misura;
- essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni degli Ambiti Territoriali Sociali delle Marche ed ivi domiciliata (**non** saranno accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali di cui alla l.r. 20/2002 e l.r. 20/2000); in caso di anziani residenti nelle Marche ma domiciliati fuori regione, la possibilità di concedere l'assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la regione Marche;
- usufruire di un'adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall'assistente sociale dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) di riferimento, assieme all'*Unità Valutativa Integrata* (UVI) di cui l'assistente sociale è componente per i casi di particolare complessità. L'UVI è infatti l'organismo tecnico-professionale deputato alla valutazione del bisogno assistenziale socio-sanitario del cittadino prevalentemente anziano, che richiede l'ammissione in servizi di cura domiciliari, oltre che in strutture residenziali.

### 3.a.2 Entità del contributo economico

L'entità dell'assegno di cura è pari a € 200,00 mensili e viene concesso per la durata di 12 mesi, salvo interruzioni o scorrimenti; non costituisce vitalizio, ma supporto personalizzato nell'ambito del *Piano Assistenziale Individualizzato* (PAI). Al termine dei 12 mesi la graduatoria di Ambito Territoriale Sociale viene ricostituita nel rispetto delle modalità di cui al punto f) della successiva parte dedicata alla valutazione.

### 3.a.3 Requisiti e modalità di accesso

Per accedere all'assegno di cura è necessario presentare, assieme alla modulistica prevista dal bando:

- certificazione di invalidità al 100%;
- possesso dell'indennità di accompagnamento;
- indicatore della situazione economica equivalente - ISEE (valutazione DSU).

Oltre all'anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita, possono presentare domanda di accesso all'assegno di cura:

- i familiari o soggetti delegati;
- il soggetto incaricato della tutela dell'anziano (*amministratore di sostegno, tutore, curatore*) in caso di incapacità temporanea o permanente.

La domanda va presentata presso il *Punto Unico di Accesso* (PUA) laddove esistente e di facile accesso, o presso l'*Ufficio di Promozione Sociale* (UPS) dell'Ambito Territoriale Sociale che costituisce l'unico punto di accesso alla rete degli interventi sanitari, sociali e di integrazione socio-sanitaria attraverso la costituzione di luo-

R



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ghi ben individuabili dai cittadini, capaci di offrire informazioni e risposte ai bisogni complete e orientate alla domanda specifica.

Nel caso di utenti che già usufruiscono di assegno di cura, o che negli anni precedenti erano stati inseriti in graduatoria, occorrerà presentare:

- attestazione ISEE aggiornata sulla base dei criteri del bando per permettere la verifica del mantenimento dei requisiti economici di accesso e stato della famiglia ai fini dell'aggiornamento contestuale della graduatoria;
- copia del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

Si specifica che la misura di *Assegno di cura* è incompatibile con il servizio SAD di cui alla presente delibera e con l'intervento *Home Care Premium* effettuato dall'INPS; è inoltre alternativo all'intervento di *Assistenza Domiciliare Indiretta* indirizzato ai soggetti over 65 anni in situazione di "particolare gravità" di cui agli interventi del Fondo nazionale per la non autosufficienza "Disabilità gravissima".

In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare viene concesso un massimo di due assegni utilizzando come titolo di precedenza l'età maggiore e, a parità di età, la valutazione dell'assistente sociale dell'Ambito Territoriale in merito alla gravità delle condizioni di salute e del conseguente maggiore bisogno di assistenza.

L'assegno di cura si **interrompe** nei seguenti casi:

- l'assegnatario viene inserito in maniera permanente c/o una struttura residenziale;
- accesso del beneficiario al servizio SAD di cui alla presente delibera (i beneficiari del SAD possono presentare richiesta di accesso al contributo ferma restando la non cumulabilità degli interventi; il diritto all'assegno pertanto decorrerà dal momento di interruzione del SAD successivo all'approvazione della graduatoria);
- venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti coi destinatari dei contributi nell'ambito del *Piano di Assistenza Individualizzato* e del *Patto per l'Assistenza*;
- venir meno delle condizioni di accesso e, in genere, delle finalità previste dall'intervento;
- rinuncia scritta del beneficiario;
- decesso del beneficiario.

L'assegno di cura viene **sospeso** in caso di ricovero temporaneo del beneficiario c/o strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l'assistenza venga meno durante il periodo di ricovero.

E' autorizzato a riscuotere l'assegno:

- nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e di volere: l'anziano stesso indicato come beneficiario o, in caso di impossibilità, persona appositamente delegata;
- nel caso di anziano non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela dell'anziano (*amministratore di sostegno, tutore, curatore*).

### 3.a.4 Procedure di gestione del contributo

*Pubblicazione del bando*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale informa la cittadinanza sulla possibilità di accedere alla misura di Assegno di cura attraverso un **Avviso pubblico** nel quale dovranno essere specificate le caratteristiche e gli obiettivi che si intendono raggiungere con l'assegno di cura, criteri di accesso, modalità, tempi e luoghi per la presentazione della domanda.

*Istruttoria delle domande e approvazione della graduatoria*

Seguirà una fase istruttoria che terminerà con la predisposizione di un'unica graduatoria di Ambito Territoriale Sociale delle domande ammissibili redatta sulla base del minor reddito ISEE e dell'età maggiore in caso di pari ISEE e approvata dal Comitato dei Sindaci. Tale graduatoria non dà immediato accesso al contributo, bensì alla presa in carico della situazione da parte dell'assistente sociale dell'Ambito e alla successiva verifica circa la possibilità di accesso all'assegno, previa stesura di un **Piano di Assistenza Individualizzato (PAI)** e di un **Patto per l'Assistenza domiciliare** sottoscritto dal Coordinatore dell'Ambito con la famiglia che assiste l'anziano o l'anziano stesso.

*Valutazione e sottoscrizione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) e del Patto per l'Assistenza Domiciliare*

Terminata la fase della graduatoria, che di per sé non dà immediato accesso al contributo, si passa alla fase successiva di analisi della situazione e di costruzione del rapporto di collaborazione tra la famiglia e i servizi entro la quale si situa la contribuzione economica; tale contribuzione costituisce, infatti, un servizio aggiuntivo al sistema delle cure domiciliari e non un semplice intervento di sostegno al reddito. Il percorso è il seguente:

- a) Il Coordinatore dell'Ambito, una volta definita la graduatoria in base al reddito, affida la competenza della valutazione dei casi, partendo dal primo in graduatoria, all'assistente sociale dell'Ambito o del Comune capofila.
- b) L'assistente sociale verifica, tramite visita domiciliare, la presenza delle condizioni operative che consentono la sottoscrizione del **Patto per l'assistenza domiciliare** da sottoscrivere a cura delle parti. L'assistente sociale può avvalersi delle professionalità che compongono l'UVI, di cui lo/la stesso/a fa parte, nel caso di situazioni caratterizzate da alta complessità assistenziale, che richiedono la presenza di competenze sanitarie.
- c) A conclusione della fase di analisi, l'assistente sociale provvede alla stesura del **PAI** o al suo aggiornamento in caso di soggetti già presi in carico dalla stessa o dai servizi competenti. Nell'ambito del **PAI** verranno esplicitati i requisiti che consentiranno l'accesso all'assegno di cura; il Coordinatore di Ambito sottoscriverà quindi, con i destinatari dell'assegno, un **Patto** nel quale vengono individuati i percorsi assistenziali a carico della famiglia, gli impegni a carico dei servizi, la qualità di vita da garantire e le conseguenti modalità di utilizzo dell'assegno di cura assieme alla tempistica di concessione dello stesso; il **Patto per l'assistenza** dovrà inoltre riportare l'impegno formale da parte dell'assistente familiare dei soggetti beneficiari dell'assegno di cura ad iscriversi all'**Elenco regionale degli Assistenti familiari** (DGR n. 118 del 02/02/2009) gestito c/o i **CIOF Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione entro dodici mesi** dalla concessione del beneficio. Eventuali altri albi o elenchi non hanno alcuna rilevanza: a tal fine si richiama la normativa regionale sull'Accreditamento dei Servizi per il lavoro (LR 2/2005, DGR n. 1583 del 25/11/2013 rettificata con DGR n. 546 del 12/05/2014 e relative procedure operative di cui al DDPF n. 27/SIM del 18/02/2014).
- d) L'assistente sociale, in collaborazione con le professionalità comprese nell'UVI, garantisce periodicamente momenti programmati di verifica del **PAI** e di rispetto delle indicazioni riportate nel **Patto** sottoscritto con i destinatari del contributo al fine di valutare l'efficacia dell'intervento e di verificare la possibilità di eventuali cambiamenti in corso d'opera, in ordine dell'appropriatezza del contributo.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- e) Nel caso di un numero di assegni disponibili inferiori rispetto alle domande pervenute, il Coordinatore di Ambito può proseguire nello scorrimento della graduatoria per reddito ISEE (ed età maggiore in caso di pari ISEE), laddove si presentino uscite di utenti da questa tipologia di offerta o per decesso o per sopraggiunta inappropriata.
- f) La graduatoria dura un anno ed è approvata dal Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale.

Vige l'obbligo di **gestione in forma associata** della misura di *Assegno di cura*, sia per quanto concerne l'approvazione (ed eventuale scorrimento) della graduatoria unica di Ambito, sia per quanto attiene alle procedure di liquidazione dei beneficiari finali; in tal senso, le risorse trasferite dalla Regione Marche agli Ambiti Territoriali Sociali devono essere gestite direttamente dagli ATS attraverso i rispettivi Enti capofila, evitando trasferimenti agli Enti locali ricadenti nell'Ambito; la gestione della quota assegnata da parte dell'Ente capofila dell'Ambito dovrà quindi essere effettuata attraverso istituzione di apposite sezioni del proprio Bilancio intestate all'Ambito, evitando trasferimenti agli Enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Sociale. Le risorse andranno liquidate ai beneficiari finali con la massima sollecitudine.

Gli Ambiti Territoriali Sociali sono tenuti ad attivare controlli a campione sulle dichiarazioni ISEE pervenute ai sensi della normativa vigente.

### 3.b **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)**

Accanto alla prosecuzione della misura di *Assegno di cura* alle famiglie che svolgono attività assistenziale agli anziani non autosufficienti, le presenti linee guida intervengono anche per orientare l'utilizzo della quota parte del Fondo per gli anziani non autosufficienti, che dovrà essere non inferiore al 30% dell'importo complessivo trasferito agli Ambiti Territoriali Sociali, per la stabilizzazione dei *Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD)* gestiti dagli Ambiti rivolti unicamente agli **anziani ultrasessantacinquenni in condizioni di parziale o totale non autosufficienza**. In tale contesto, la quota SAD di cui alla presente delibera va finalizzata a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambito familiare e sociale migliorando la sua qualità di vita, nonché quella della famiglia di appartenenza. L'intervento è finalizzato, altresì, ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in Case di Riposo e Residenze Protette.

L'accesso al SAD avviene previa domanda da presentare al PUA; la valutazione del caso è effettuata dall'assistente sociale dell'ATS con eventuale coinvolgimento dell'UVI per i casi di maggiore complessità assistenziale con relativa stesura del PAI.

Al fine di verificare la stabilizzazione dell'offerta ogni Ambito Territoriale Sociale predispose un progetto di utilizzo della quota parte dei fondi destinati ai *Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD)* da inserire all'interno del Piano attuativo annuale di Ambito, come capitolo a parte. Trattandosi di finanziamenti finalizzati alla stabilizzazione di servizi socio-assistenziali il progetto di utilizzo, elaborato dal Coordinatore di ATS, dovrà indicare in particolar modo i percorsi di miglioramento qualitativo del Servizio in termini di estensione temporale dello stesso, di eventuali prestazioni aggiuntive, di formazione e aggiornamento del personale impiegato nel servizio, di supervisione delle attività e ulteriori indicatori di qualità.

In caso di scelta orientata al potenziamento del servizio avviato occorrerà indicare nel progetto di utilizzo le percentuali di incremento dell'offerta che si intendono raggiungere nel corso dell'anno attraverso indicatori relativi al numero di anziani in più che si intendono assistere e il personale sociale in più messo a disposizione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La connotazione organizzativa del SAD a livello di Ambito prevede obbligatoriamente la gestione associata dello stesso, che andrà progressivamente realizzata (laddove non ancora attuata) attraverso:

1. **Regolamento Unico** per la gestione associata del SAD;
2. Eguale soglia minima ISEE di **compartecipazione** al costo del servizio;
3. **Graduatorie e liste uniche di attesa.**

A decorrere dal **01/01/2016** la gestione associata del SAD diviene un obbligo su tutto il territorio regionale, e pertanto nel corso del 2015 dovranno essere adottate tutte le procedure affinché tale modalità di gestione diventi operativa. Le risorse trasferite dalla Regione Marche agli Ambiti Territoriali Sociali dovranno essere gestite direttamente dagli Ambiti tramite i rispettivi Enti capofila evitando trasferimenti agli Enti locali ricadenti nell'ATS, attraverso:

- a) programmazione con deliberazione del Comitato dei Sindaci dell'ATS e inserimento del "Progetto SAD" nel Piano attuativo dell'annualità di riferimento;
- b) gestione della quota assegnata da parte dell'Ente capofila dell'ATS attraverso istituzione di apposite sezioni del proprio Bilancio intestate all'Ambito, evitando trasferimenti agli Enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Sociale.

La Regione Marche attiva controlli per monitorare l'utilizzo dei fondi nelle modalità di cui sopra; in tali circostanze gli Ambiti Territoriali Sociali e gli enti locali saranno chiamati a fornire tutte le informazioni richieste.

3.c **PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA)**

L'intervento prevede il rafforzamento dei Punti Unici di Accesso (PUA) alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari (laddove prevista e nel limite massimo del 15% dell'importo complessivamente trasferito), quale luogo di sintesi tra i punti sociali posti in essere dai Comuni e dagli Ambiti Territoriali Sociali (UPS) e i punti socio-sanitari di accesso ASUR (URP e Sportelli della Salute).

4. **CRITERI DI RIPARTO**

Il riparto del Fondo regionale per la non autosufficienza tra gli Ambiti Territoriali Sociali viene effettuato, a parziale conferma di quanto già stabilito nelle DGR n. 985/2009 e DGR n. 6/2012, sulla base dei seguenti indici:

- a) numero di persone con 65 e più anni residenti nell'ATS sul totale di persone con 65 anni e più residenti nella regione Marche: attraverso questo indice viene ripartito il 37,50% del finanziamento globale;
- b) numero di persone con 85 e più anni residenti nell'ATS sul totale di persone con 85 anni e più residenti nella regione Marche: attraverso questo indice viene ripartito il 37,50% del finanziamento globale;
- c) indice di vecchiaia dell'ATS, ovvero incidenza percentuale del numero di persone con 65 e più anni, sul totale dei residenti dell'ATS; la percentualizzazione per singolo ATS della sommatoria a livello regionale di questi indici costituisce il criterio di riparto del 6,25% del finanziamento globale;
- d) indice quarta/terza età dell'ATS, ovvero incidenza percentuale del numero di persone con 85 e più anni sul totale delle persone con 65 anni e più residenti nell'ATS; la percentualizzazione per singolo ATS della sommatoria a livello regionale di questi indici costituisce il criterio di riparto del 6,25% del finanziamento globale;

R



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

e) Km<sup>2</sup> complessivi del territorio dell'ATS sul totale dei km<sup>2</sup> del territorio regionale; attraverso questo criterio viene ripartito il 12,50% del finanziamento globale.

**5. VERIFICHE E VALUTAZIONI**

La Regione Marche provvederà al monitoraggio periodico del percorso di stabilizzazione dell'offerta assistenziale *Assegno di cura* e *SAD* e potenziamento dei *PUA*. I dati raccolti vengono messi a disposizione del "Tavolo regionale permanente di monitoraggio" a cui partecipano i soggetti o loro delegati firmatari del protocollo regionale sull'attuazione degli indirizzi programmatici nel settore delle politiche sociali e socio-sanitarie sottoscritto dalla Regione Marche con le Segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil e delle OO.SS regionali dei pensionati Spi-Cgil, FNP- Cisl, UILP-Uil il 4 giugno 2008.

Tali dati sono messi a disposizione anche dei "Tavoli permanenti di monitoraggio di Ambito Territoriale" a cui partecipano i Coordinatori di Ambito, i Direttori di Distretto e i referenti territoriali dei soggetti firmatari o loro delegati.